

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA ASL MEDIO
CAMPIDANO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Sommario

Premessa	3
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Rilevazione del bisogno	4
Art. 3 Costituzione elenco aziendale degli ETS	5
Art. 4 Requisiti soggettivi generali	6
Art. 5 Utilizzo dell'elenco	6
Art. 6 Convenzioni	7
Art. 7 Percorsi di co-programmazione	7
Art. 8 Percorsi di co-progettazione	8
Art. 9 Registro presenze	8
Art. 10 Impegni dell'ETS	9
Art. 11 Formazione personale volontario	10
Art.12 Sicurezza sul lavoro	10
Art. 13 Riservatezza e privacy	10
Art. 14 Assicurazione degli ETS	11
Art. 15 Rimborsi	11
Art. 16 Sede dell'ente	11
Art. 17 Spazi e strumenti aziendali	11
Art. 18 Norme di rinvio	11

Premessa

Richiami normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 18 e 118;
- Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge-quadro sul Volontariato”;
- D.Lgs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (CTS);
- D.M. 15 settembre 2020 n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Definizioni “Enti del Terzo settore”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm
- Legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali e successive modificazioni;
- Legge regionale Sardegna n. 17/2021 (terzo settore regionale).
- Legge regionale Sardegna n. 24/2018 (interventi sociali e ruolo ETS).
- Leggi regionali n. 9/2023 e n. 20/2022 (riferimenti al sociale e volontariato).

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/54 del 5 giugno 2025 avente ad oggetto “art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. n. 31/1998 - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi concernenti i contributi per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari delle organizzazioni di volontariato. L.R. 29.4.2003, n.3 e L.R. 24.2.2006, n.1. Modifica della deliberazione n.19/67 del 1.6.2023.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1/26 del 14 gennaio 2026 Oggetto: *Disegni di legge regionali* “Istituzione dell’albo regionale permanente degli Enti del Terzo Settore operanti nei settori dell’assistenza e nel supporto materiale alle persone in condizioni di elevata marginalità sociale”.

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra la Asl Medio Campidano e gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) elencati nell’art. 4 del Codice del Terzo Settore, al fine di valorizzare il ruolo e il valore sociale delle diverse forme di volontariato e favorirne il coinvolgimento all’interno dei propri ambiti istituzionali, anche promuovendo, ove possibile, modalità innovative di collaborazione e di progettualità partecipata.

A tal fine, la Asl Medio Campidano promuove con le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore diverse forme di partenariato e collaborazione, non lucrative, finalizzate all’instaurazione di:

1. percorsi di co-programmazione (art. 55 CTS), volti all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
2. percorsi di co-progettazione (art. 55 CTS); volti alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione;
3. rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale in favore di terzi mediante la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) - (art. 56 CTS);
4. rapporti di collaborazione per lo svolgimento dei servizi di trasporto nel rispetto della normativa vigente;
5. altre forme di partenariato e collaborazione.

L’attivazione dei rapporti e delle collaborazioni con la ASL Medio Campidano è subordinata alle condizioni e ai limiti derivanti dalla natura giuridica di ciascun soggetto del Terzo Settore, come previsto dalle norme di riferimento.

Le procedure per l’instaurazione di percorsi di co-programmazione, co-progettazione e di rapporti di collaborazione e partenariato tra ASL ed ETS sono inoltre improntate al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e dei principi definiti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed al conseguenziale rispetto dei canoni di trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento.

Tali rapporti, fondati sulla condivisione per il raggiungimento di obiettivi comuni e l’uso coordinato delle risorse, sono formalizzati attraverso la stipulazione di convenzioni (art. 56 del CTS) tra l’Azienda ASL e gli Enti del Terzo Settore.

Non formano oggetto del presente regolamento le forme di c.d. “accreditamento” ai sensi dell’art. 55, comma 4, del CTS, nonché le forme di affidamento di servizi disciplinate dal Codice degli Appalti.

Art. 2 Rilevazione del bisogno

L'attivazione delle forme di partenariato e collaborazione di cui al precedente art. 1 è legata all'analisi dei bisogni sanitari e sociosanitari rilevati nell'ambito della programmazione dai direttori delle strutture aziendali.

La Asl del Medio Campidano favorisce la più ampia partecipazione per l'instaurazione delle diverse forme di collaborazione e partenariato, coinvolgendo tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri ETS operanti sul territorio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Promuove inoltre modalità partecipate di rilevazione dei bisogni con i Comuni dell'Ambito Territoriale, gli Istituti scolastici, le Forze dell'Ordine e altri soggetti componenti la rete dei servizi integrati alla cittadinanza, nei diversi ambiti tematici e territoriali, anche a seguito di sollecitazione da parte degli stessi.

Art. 3 – Costituzione Elenco aziendale degli ETS

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., "Enti del Terzo Settore", sono *"le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*;

Nella ASL del Medio Campidano viene costituito apposito **Elenco organizzato**, suddiviso per ambiti tematici e territoriali, di soggetti idonei, qualificati a collaborare con l'Azienda per lo sviluppo dei percorsi in oggetto, elenco necessario per co-programmare, co-progettare e instaurare altre forme di collaborazione.

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda degli ETS, secondo le scadenze, modalità e requisiti definiti **in apposito Avviso pubblico** che dovrà contenere:

- i requisiti soggettivi di ammissione delle candidature in relazione agli ambiti di attività, secondo quanto indicato nel successivo art.3;
- le informazioni utili ad indicare gli ambiti e le attività sulle quali l'Azienda ha interesse ad avviare i rapporti di collaborazione;
- le finalità che intende conseguire con l'iscrizione nell'elenco degli ETS e ulteriori eventuali elementi ritenuti utili ad orientare meglio la selezione ai bisogni;
- le modalità, i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse e di presentazione dei progetti;
- i documenti da produrre ai fini dell'ammissione o comparazione ed descrizione del progetto/attività nei casi di avvisi pubblici specifici;
- i criteri di selezione, ove previsto;

Le istanze pervenute, unitamente ai documenti attestanti i requisiti soggettivi previsti **nel successivo art.3** e gli eventuali ulteriori requisiti tecnici richiesti dall'Avviso, vengono **valutate da una Commissione** nominata dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari. La commissione procede alla valutazione delle domande, esprimendo un'attestazione finale di idoneità dell'ETS all'inserimento nell'Elenco. L'elenco dei soggetti ammessi, redatto dalla Commissione, verrà approvato con successivo atto deliberativo e verrà pubblicato sul sito aziendale. L'elenco avrà durata triennale ed è aperto. La Commissione si riunirà infatti periodicamente, almeno una volta all'anno, per esaminare le nuove domande pervenute e per aggiornare l'elenco, sulla base delle modifiche eventualmente comunicate.

L'inserimento nell'Elenco non comporta l'obbligo specifico da parte dell'Azienda di attivare i rapporti con gli enti iscritti.

Art. 4 – Requisiti soggettivi generali

Potranno presentare la propria manifestazione di interesse e a partecipare alle procedure comparative gli ETS:

- regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli articoli 45 e ss. del CTS, da almeno 6 mesi;
- che non si trovino in situazioni soggettive che possano determinare l'esclusione dalla selezione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di conflitto di interessi.
- in possesso di tutti i requisiti tecnico-organizzativi e di legittimazione soggettiva previsti dalle norme e dall'Avviso;
- che risultino ottemperanti alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge secondo quanto specificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della convenzione.

L'Azienda si riserva di attivare forme di collaborazione/partenariato anche con soggetti non iscritti nel RUNTS, nel rispetto delle norme vigenti, delle procedure ex L. 241/90 e dell'evidenza pubblica.

Art. 5 - Utilizzo dell'Elenco

L'Azienda potrà utilizzare l'elenco per avviare, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990, anche per il tramite dei Direttori delle strutture, percorsi di co-programmazione, di co-progettazione, di attivazione di collaborazioni e partnership, attraverso:

- un confronto diretto con i singoli Enti;
- una valutazione per la fattibile collaborazione/coesistenza tra Enti, nel caso in cui sussistano più richieste per lo stesso ambito tematico e lo stesso ambito territoriale;
- una valutazione comparativa per l'individuazione dell'Ente che meglio possa soddisfare le finalità perseguite, a seguito di presentazione di specifica progettualità.

L'utilizzo dell'elenco dovrà essere effettuato nel rispetto del principio di parità di trattamento, ove applicabile.

Gli ETS, di propria iniziativa, possono proporre all'Asl Medio Campidano forme di collaborazione o partnership per il perseguimento di finalità comuni tramite percorsi di co-programmazione, di co-progettazione e per lo svolgimento di attività a supporto o sussidiarie a quella sanitaria e socio-sanitaria, anche a seguito di sollecitazione dei propri iscritti e potenziali beneficiari.

In tal caso l'Azienda ne valuta il contenuto e la coerenza con gli indirizzi aziendali, e di conseguenza può attivare il confronto con gli ETS presenti in Elenco o avviare una procedura specifica, con un avviso rivolto a tutti gli Enti potenzialmente interessati, alla quale si applicherà il percorso sopra descritto.

Nel caso in cui emerga la necessità di competenze specifiche non presenti nell'elenco aziendale, l'Azienda dovrà bandire un Avviso destinato agli ETS in possesso dei necessari requisiti e interessati a presentare le proprie candidature per lo svolgimento attività riferite a determinati ambiti. Le proposte pervenute saranno valutate dalla Commissione che dovrà così individuare l'Ente ritenuto maggiormente qualificato per

l'espletamento dei specifici percorsi di co-programmazione, co-progettazione, di collaborazioni e partenariato per la realizzazione di progetti/attività, che saranno disciplinati con apposita convenzione.

In ogni caso l'Azienda potrà procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse.

Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni sopracitate non è previsto alcun compenso.

Art. 6- Convenzioni

La presenza dell'ETS presso le strutture dell'Azienda viene formalizzata con accordo convenzionale, in presenza di un progetto di collaborazione che deve contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione.

Il Direttore della struttura interessata elabora con l'ETS selezionato un progetto di collaborazione condiviso che dovrà essere allegato della convenzione.

Le convenzioni dovranno disciplinare, tra l'altro:

- la durata del rapporto convenzionale e i casi di recesso e risoluzione del rapporto;
- il contenuto e le modalità da rispettare nello svolgimento dell'attività, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le caratteristiche dell'intervento;
- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS;
- gli impegni degli ETS e quelli dell'Azienda
- i rapporti finanziari riguardanti le eventuali spese da ammettere a rimborso e le modalità di rendicontazione delle attività;
- le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di rendicontazione delle attività/del progetto e di controllo della loro qualità

L'Azienda e gli Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi Referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, nonché di scambiare le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare il monitoraggio e continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le eventuali relazioni di rendicontazione quali-quantitativa, periodiche e finale, se previste nella convenzione.

Ai fini dell'omogeneità dei propri atti, l'Azienda può prevedere uno schema di convenzione.

La convenzione è approvata con Deliberazione del Direttore Generale su proposta della struttura interessata, previo parere da parte del direttore dei servizi sanitari.

Art. 7 -Percorsi di co-programmazione

Al fine di individuare risposte appropriate che possano essere realizzate attraverso un rapporto di collaborazione, nell'ambito del procedimento di definizione del Piano Locale dei Servizi alla Persona o con

specifica procedura su determinati ambiti, la Asl Medio Campidano (in particolare rappresentata dal Direttore dei Servizi sociosanitari) può coinvolgere uno o più Enti del Terzo Settore presenti nell'Elenco, oppure individuati attraverso un Avviso specifico o con la costituzione di un tavolo di lavoro tematico, per la valutazione congiunta dei bisogni di categorie di soggetti.

Chi partecipa alla co-programmazione non acquisisce alcun diritto ad essere favorito nelle fasi successive di co-progettazione o di individuazione di forme di collaborazione/partenariato per lo svolgimento di altre attività.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, senza prevedere corrispettivi economici ai partecipanti.

Nelle more della messa a regime del CTS è previsto un regime transitorio (art. 101 CTS) che prevede che il requisito dell'iscrizione si intenda soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, quali ad esempio i registri Regionali del Volontariato/Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi simili.

Art.8 Percorsi di co-progettazione

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale, ai sensi della Legge n. 241/90, per la definizione di modelli innovativi e cooperativi di risposta ai bisogni sociali, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione con gli ETS presenti in Elenco o individuati all'esito delle altre procedure attivate ai sensi del par. 3.2, tenendo conto delle caratteristiche soggettive e delle capacità organizzative dell'Ente.

Il Direttore di Servizi Sociosanitari nomina un gruppo di lavoro del progetto, composto da esperti dell'Azienda e del/dagli ETS selezionato/i, che definisce l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati. I progetti finali sono approvati mediante sottoscrizione di una Convenzione, in conformità agli atti di indirizzo, per la definizione e la eventuale realizzazione degli stessi.

Art. 9- Registro presenze

Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente all'Azienda l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla convenzione. La presenza dei volontari è documentata mediante apposito Registro presenze, disponibile presso la Struttura interessata, sempre accessibile per le verifiche che la ASL ritenesse di effettuare, dove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita, e apporre la propria firma.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (articoli 33 e 36 CTS).

In nessun caso le prestazioni dei volontari o di altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'attività del volontario non può inoltre essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS).

In considerazione del tipo di attività svolta, la ASL potrà chiedere gli Enti di fornire ai volontari autorizzati ad operare nei vari setting di attività (sedi aziendali, domicilio del paziente, residenze per anziani, ecc.) previsti dalla convenzione, apposito cartellino di riconoscimento recante il nome dell'ETS di appartenenza e la

dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.

Art. 10- Impegni dell'ETS

L'ETS deve concordare con il Direttore della Struttura operativa competente le modalità e i tempi dell'attività prestata.

In particolare, l'ETS dovrà impegnarsi a:

- a) svolgere le attività con continuità, nel rispetto dei giorni e degli orari definiti; eventuali modifiche, da concordare con la struttura di riferimento, dovranno essere comunicate in forma scritta;
- b) assicurare che ogni volontario indichi di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita e firmi nel registro delle presenze disponibile presso la Struttura stessa e posto sotto la responsabilità del Direttore di Struttura Operativa o suo delegato;
- c) comunicare all'Azienda un referente, che avrà il compito di mantenere i contatti con i responsabili delle strutture aziendali e di verificare il corretto svolgimento delle attività, di comportamento nel rispetto dei diritti e delle scelte degli utenti ed in osservanza delle disposizioni e delle normative;
- d) comunicare e mantenere aggiornati i nominativi delle persone individuate, che devono possedere attitudini e capacità adeguate alle attività da svolgere;
- e) garantire che ogni volontario abbia un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare.
- f) assicurare che ogni volontario osservi il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza con assoluta discrezione e riservatezza;
- g) assicurare, inoltre, che ogni volontario:
 - rispetti la dignità e i diritti degli utenti;
 - rispetti le disposizioni impartite dai Responsabili delle Strutture, per quanto di rispettiva competenza e operi con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture senza interferire in nessun modo nelle scelte professionali degli operatori sanitari e nelle loro attività;
 - osservi un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;

I volontari devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nelle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali e negli altri setting di intervento presso i quali prestano attività (utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari) e ogni altra regola presente). E' tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel Codice di Comportamento Aziendale pubblicato sul sito web dell'Azienda ASL.

Sarà cura dell'Asl Medio Campidano fornire agli Enti tutte le informazioni inerenti il Codice di Comportamento Aziendale e le specifiche norme di comportamento in essere nei diversi setting di attività nei quali i volontari sono chiamati ad operare nel rispetto delle modalità concordate, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali. (art. 6 e D.Lgs. 81/2008 art. 21 comma 1 lett. c).

In ogni caso, le attività e l'operato degli ETS devono essere caratterizzati dall'assenza di fini di lucro ed essere idonei a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi, nel rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in tema di integrità e prevenzione della corruzione.

Sia l'ETS che l'Azienda assicurano la reciproca tempestiva comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle attività; l'Azienda si riserva l'interruzione di tali forme di collaborazione qualora intervengano fatti o circostanze che turbino lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 11- Formazione personale volontario

Il personale volontario e gli altri soggetti impegnati nelle attività in convenzione devono essere appositamente preparati e formati all'espletamento dei compiti previsti nella convenzione dall'Ente di appartenenza, che vi provvede direttamente a proprio carico.

Al fine di garantire una collaborazione efficace e adeguata alle esigenze dei rispettivi servizi, la Asl Medio Campidano può provvedere a formare il personale volontario impegnato nello svolgimento dei singoli progetti. In tal caso l'ente di appartenenza deve assicurare la partecipazione alle suddette iniziative.

Art. 12 Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, *"Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, con particolare riferimento all'art. 3, comma 12-bis, l'Azienda è tenuta a fornire al personale volontario *"dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività"*, anche tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della sede o della struttura ove questo opera.

L'Azienda è inoltre tenuta *"ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività"* che si svolgano nell'ambito della propria organizzazione.

I volontari devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata (dal proprio Ente di appartenenza) in materia di sicurezza e salute sul lavoro (ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) con particolare riferimento ai rischi connessi all'attività specifica, nonché essere giudicati idonei ai compiti assegnati e muniti di DPI necessari alle mansioni svolte.

L'Azienda non è responsabile del mancato rispetto delle disposizioni e della mancata osservanza da parte dei volontari di quanto prescritto, a livello di misure di tutela della sicurezza, anche operativamente nella esecuzione delle attività previste (con riferimento ai DVR aziendali o DUVRI o altri protocolli operativi, in quanto applicabili e compatibili con la peculiare relazione di collaborazione attivata mediante la sottoscrizione della convenzione).

Art. 13 - Riservatezza e Privacy

Nel caso di attività per le quali sia necessaria la stipula di un atto di convenzione che comporti il trattamento di dati personali di pazienti o di dipendenti e collaboratori, l'ETS dovrà essere nominato responsabile esterno del trattamento dati da parte dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

In tutti gli altri casi i volontari saranno comunque nominati incaricati del trattamento dei dati con i quali potranno, eventualmente, venire a contatto in occasione dell'attività prestata.

In ogni caso tutti i volontari si impegnano al rispetto delle istruzioni fornite e degli adempimenti previsti dal GDPR 2016/679, dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e dalle istruzioni fornite dal titolare o dai suoi delegati.

Gli ETS, da parte loro, dovranno contribuire attivamente alla formazione ed al controllo sul comportamento dei loro aderenti al fine di garantire la più assoluta riservatezza delle informazioni personali apprese in occasione degli accessi alle strutture ospedaliere.

Art. 14 - Assicurazione degli ETS

Gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con oneri a carico dell'Azienda USL ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (art. 18, comma 1, CTS), L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda.

La copertura assicurativa costituisce elemento essenziale della convenzione.

Art. 15 Rimborsi

Le convenzioni possono prevedere rimborsi agli ETS nel rispetto della normativa vigente, declinando l'entità, le tipologie di spese ammesse a rimborso e le spese generali impegnati in relazione alle attività convenzionate ed alla loro complessità, nonché il limite massimo di spesa sostenibile, fermi restando gli oneri relativi alle coperture assicurative.

Le spese devono essere documentate e non sono ammessi rimborsi di tipo forfetario.

L'Azienda liquida i rimborsi all'associazione interessata, con le scadenze e le modalità indicate nella convenzione.

Art. 16 - Sede dell'Ente

La sede legale dell'Ente del Terzo Settore è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati e non dovrà coincidere con alcuna sede dell'Asl Medio Campidano.

Art. 17– Spazi e strumenti aziendali

L'Azienda, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, potrà mettere a disposizione dell'ETS convenzionato, previa richiesta da farsi eventualmente anche in occasione dell'iscrizione nell'Elenco aziendale o della partecipazione ad Avvisi specifici, spazi, eventualmente anche comuni ad altri ETS, da destinare alle esigenze delle attività previste nella convenzione.

È divieto per l'Azienda farsi carico di spese di gestione che riguardano il funzionamento dell'ETS al di fuori di quelle che sono le spese espressamente considerate nelle convenzioni che regolano le specifiche attività dell'Ente a supporto ed arricchimento dell'Azienda.

Le modalità operative di gestione dei locali (contratto d'affitto o comodato d'uso) verranno definite con apposito disciplinare afferente alla convenzione o con specifico atto di concessione, entrambi predisposti e stipulati dalla SC Tecnico Logistico e Patrimonio, prevedendo nella convenzione (o integrando quella esistente) la concessione di utilizzo di spazi e strumenti di lavoro di proprietà dell'Azienda e specificando l'eventuale compartecipazione ai costi di gestione a carico dell'Ente.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede legale dell'Ente

Art. 18 Norma di rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione; eventuali successivi interventi normativi, provvedimenti e linee guida, nazionali e regionali, si intendono immediatamente operanti per le parti del regolamento innovate.

Per quanto non disciplinato nel Regolamento si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.